Le novità sulle direttive “Madre/Figlia” e “Interessi/Royalties” e le conseguenze della BREXIT sulle imposte dirette

19 febbraio 2020

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

La tassazione dei dividendi pagati a non residenti

Ai sensi dell'**art. 44 TUIR**, i dividendi si configurano come redditi di capitale.

Ai sensi dell'**art. 23(1)(b) TUIR**, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti:

- dallo Stato
- da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
- da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 600/1973 le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 TUIR operano con obbligo di rivalsa una ritenuta a titolo di imposta del:

- 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti (art. 27, comma 3);
- 11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti in Stati UE e EEA (art. 27, comma 3);
- 1,2% sugli utili corrisposti a società UE e EEA soggette a imposta (art. 27, comma 3-ter);
- 0% ai sensi della Direttiva Madre-Figlia (art. 27-bis);
- aliquota ridotta in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

La tassazione degli interessi pagati a non residenti

Ai sensi dell'**art. 44 TUIR**, gli interessi si configurano come redditi di capitale.

Ai sensi dell'**art. 23(1)(b) TUIR**, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti:

- dallo Stato
- da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
- da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del DPR n. 600/1973 *i soggetti indicati nell'art. 23 operano una ritenuta sui redditi di capitale del*:

- 26% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti;
- 0% sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati Membri UE, da imprese di assicurazione o investitori istituzionali white list supervised (art. 26, comma 5-bis);
- 0% ai sensi della Direttiva Interessi – Royalties (art. 26-quater);
- aliquota ridotta in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

La tassazione delle royalties pagate a non residenti

I canoni possono costituire redditi:

- di lavoro autonomo, art. 53(2)(b) tuir;
- d'impresa o
- diversi, art. 67(1)(g).

Possibile deduzione forfetaria dei costi:

- Art. 54(8) deduzione forfetaria 25% (o 40% se <35 anni);
- Art. 71(1) riduzione 25% se acquisiti a titolo oneroso.

A prescindere dalla qualificazione reddituale, ai sensi dell'**art. 23(2)(c) TUIR**, si considerano prodotte nel territorio dello Stato le *royalties* corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Ai sensi dell'art. 25(2) DPR n. 600/1973 i soggetti indicati nell'art. 23 operano una ritenuta del:

- 30% *sui canoni* corrisposti a soggetti non residenti (sulla parte imponibile –> 22,5%);
- 0% ai sensi della Direttiva Interessi – Royalties (art. 26-quater);
- aliquota ridotta in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea sui c.d. "casi danesi"

- Interessi
- Dividendi

Interessi

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

Pagamento di interessi (cause riunite: C-115-118-119-299/16):

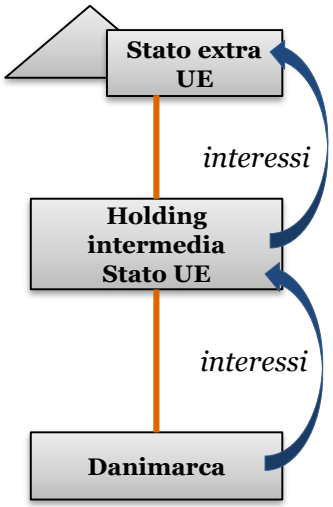

Accesso ai benefici previsti dalla Direttiva Interessi-Royalties da parte di holding intermedie residenti in Stati UE:

- Contestazione da parte dell'amministrazione fiscale danese sulla mancata applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti alle holding UE in quanto ivi stabilite al solo scopo di beneficiare della Direttiva
  - definizione del concetto di "beneficiario effettivo":
    - → definizione sostanzialistica, da intendersi come «***l'entità che benefici economicamente degli interessi percepiti e disponga, pertanto, della facoltà di disporne liberamente la destinazione***».
  - interpretazione conforme/autonoma rispetto alla nozione di beneficiario effettivo di cui al modello di convenzione OCSE?
    - → definizione OCSE rilevante ed utilizzabile ai fini dell'interpretazione dell'analogo termine contenuto nella Direttiva.

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

– esistenza di un generale principio di abuso del diritto comunitario:

→ Nel diritto dell'Unione vi è un generale principio secondo cui è vietato a chiunque di avvalersi fraudolentemente o abusivamente di norme del diritto comunitario.

→ **L'assenza di specifiche disposizioni antiabuso, nazionali o convenzionali, è irrilevante rispetto all'obbligo per le autorità nazionali di negare i diritti previsti dalla Direttiva.**

- elementi costitutivi dell'abuso e della relativa prova:

→ una pratica abusiva richiede l'esistenza di un **elemento oggettivo** ("*un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione l'obbiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito*")

→ e di un **elemento soggettivo** consistente nella «*volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento*»).

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

- indizi di abusività:
  - con l'interposizione della società intermedia si sia realizzato il risultato di non assoggettare gli interessi a tassazione

    +

    gli interessi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi, ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, ad entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione delle direttive (perché stabilite in Stati terzi ovvero perché non rivestono alcuna delle forme giuridiche contemplate dalle stesse)

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

- indizi di abusività (continua):
  - la società intermedia realizzi utili imponibili "insignificanti"

➕

«L'assenza di un'effettiva attività economica dev'essere al riguardo dedotta, alla luce delle peculiarità che caratterizzano l'attività economica in questione, da un'analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone».

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

– indizi di abusività (continua):

→ la struttura sia stata posta in essere in coincidenza con modifiche normative e al fine di eludere relative disposizione anti-elusive;

→ la società intermedia – anche in assenza di obblighi contrattuali o legali che le imponga di "rigirare" i redditi percepiti – di fatto non disponga del diritto di utilizzare dette somme e di goderne.

- Convenzione 0% ritenuta:

→ particolarità normativa danese

→ esistenza di una convenzione **non può di per sé** escludere un abuso ma può essere un indizio di non abusività

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Interessi

- onere della prova:
  - → grava sul contribuente l'onere dimostrare di rispettare il requisito di beneficiario effettivo;
  - → grava sull'amministrazione fiscale l'onere di provare l'abuso senza, tuttavia, dover anche identificare il beneficiario effettivo in quanto tale individuazione può spesso risultare impossibile per carenza di informazioni e tempistiche di accertamento.

La Corte di Giustizia introduce il requisito del subject-to-tax «effettivo» ai fini della Direttiva interessi royalties?

- La Direttiva interessi-royalties accorda i benefici alle società di uno Stato membro qualora queste siano assoggettate ad una delle imposte elencate dalla norma. Si tratta di una condizione meramente soggettiva, del tutto compatibile con eventuali agevolazioni di carattere oggettivo, ancorché le stesse possano interessare proprio i redditi cui si applica la direttiva;
- Diverso e ben più stringente è invece il requisito del "subject to tax"; una tassazione non soltanto attuale, ma altresì oggettiva: sugli interessi e sui canoni, per cui si richiede l'esenzione da tassazione alla fonte. L'art. 1(5)(b) della direttiva – tuttavia – prevede tale requisito non per le società, ma per le sole stabili organizzazioni;
- Il Punto 151 della Sentenza sui casi danesi stabilisce che, poiché gli interessi ricevuti da una SICAR sono esenti da imposta sui redditi in Lussemburgo, la società non può beneficiare della Direttiva in quanto non soddisfa il requisito di cui all'art. 3(a), ovvero non è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte sui redditi;

La Corte di Giustizia introduce il requisito del subject-to-tax «effettivo» ai fini della Direttiva interessi royalties? (continua)

- Al punto 152, la Corte afferma che tale interpretazione risulta avvalorata, ragionando analogicamente, al caso della stabile organizzazione la quale, ai sensi della Direttiva, può essere considerata quale beneficiario effettivo degli interessi, unicamente nel caso in cui «i pagamenti di interessi [da essa percepiti] rappresentano redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte e, dall'altro, dall'obiettivo della stessa Direttiva che consiste nel garantire che i versamenti di interessi siano assoggettati ad imposta una sola volta in un solo Stato membro.
- **Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia producono effetti erga omnes, per effetto della portata vincolante delle stesse disposizioni interpretate.**

Gli Stati Membri dovranno adeguare le proprie disposizioni nazionali di recepimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia.

E l'Italia?

- La norma italiana di recepimento, l'art. 26-quater del dpr 600/1973, al comma 4, lettera b) **richiede già** che "gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B".

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Dividendi

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

Accesso ai benefici previsti dalla Direttiva Madre-Figlia da parte di holding intermedie residenti in Stati UE:

- Contestazione da parte dell'amministrazione fiscale danese sulla mancata applicazione di ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti alle holding UE in quanto ivi stabilite al solo scopo di beneficiare della Direttiva

  – esistenza di un generale principio di abuso del diritto comunitario:

    → **Nel diritto dell'Unione vi è un generale principio secondo cui è vietato a chiunque di avvalersi fraudolentemente o abusivamente di norme del diritto comunitario**.

    → L'assenza di specifiche disposizioni antiabuso, nazionali o convenzionali, è irrilevante rispetto all'obbligo per le autorità nazionali di negare i diritti previsti dalla Direttiva.

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

– applicazione della clausola anti-abuso di cui all'art. 1, para. 2 della Direttiva:

→ «*Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 prevede che la direttiva stessa non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie al fine di evitare le frodi e gli abusi, detta disposizione non può essere interpretata nel senso di escludere l'applicazione del principio generale del diritto dell'Unione del divieto delle pratiche abusive*».

- elementi costitutivi dell'abuso e della relativa prova:

→ una pratica abusiva richiede l'esistenza di un **elemento oggettivo** ("*un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione l'obbiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito*")

→ e di un **elemento soggettivo** consistente nella «*volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento*»).

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

- indizi di abusività:
  - con l'interposizione della società intermedia si sia realizzato il risultato di non assoggettare i dividendi a tassazione

    +

    i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi, ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, ad entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione delle direttive (perché stabilite in Stati terzi ovvero perché non rivestono alcuna delle forme giuridiche contemplate dalle stesse)

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

- indizi di abusività (continua):
  - la società intermedia realizzi utili imponibili "insignificanti"

➕

«L'assenza di un'effettiva attività economica dev'essere al riguardo dedotta, alla luce delle peculiarità che caratterizzano l'attività economica in questione, da un'analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone».

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

- indizi di abusività (continua):
  - → la struttura sia stata posta in essere in coincidenza con modifiche normative e al fine di eludere relative disposizione anti-elusive;
  - → la società intermedia – anche in assenza di obblighi contrattuale o legali che le imponga di "rigirare" i redditi percepiti– di fatto non disponga del diritto di utilizzare dette somme e di goderne.

Sentenze della Corte di Giustizia UE sui "casi danesi" in tema di beneficiario effettivo - Dividendi

- onere della prova:
  - → grava sul contribuente l'onere dimostrare di rispettare le condizioni della Direttiva
  - → grava sull'amministrazione fiscale l'onere di provare l'abuso e che «***il preteso beneficiario effettivo dei dividendi in questione non è altro che una società interposta tramite la quale è stata realizzato un abuso***» senza, tuttavia, dover anche identificare il beneficiario effettivo in quanto tale individuazione può spesso risultare impossibile per carenza di informazioni e tempistiche di accertamento.

Introduzione del concetto di beneficiario effettivo nella Direttiva Madre-Figlia?

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Gli sviluppi della giurisprudenza italiana sulle direttive Madre-Figlia ed Interessi-Royalties

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Cassazione: sentenza n. 32255 del 13 dicembre 2018

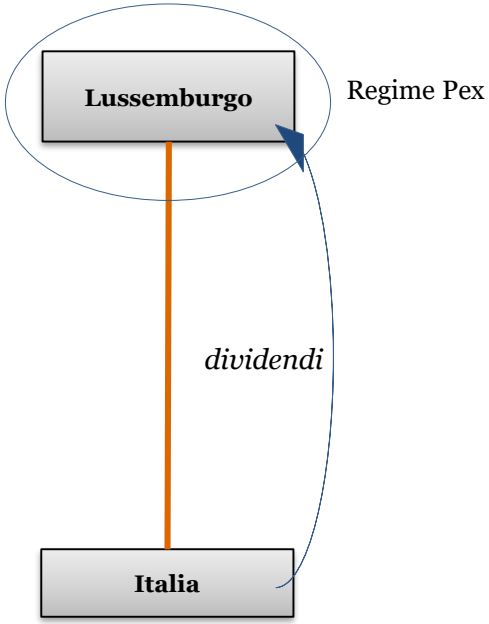

- Seconda la Corte, una società Madre lussemburghese che gode del regime PEX sui dividendi ricevuti da una società italiana, non ha diritto al rimborso delle ritenute;
- Infatti, l'esenzione da ritenuta in uscita non può trovare applicazione in quanto la ratio dell'art. 27-bis è quella di evitare una doppia imposizione;
- L'esonero da tassazione per i dividendi previsto in Lussemburgo non genera doppia imposizione e non rileva il fatto che la società percipiente sia comunque soggetta ad imposta.

AIDC
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Cassazione: sentenza n. 25490 del 10 ottobre 2019

Gli elementi di rilievo espressi dalla Corte di Cassazione sul c.d. caso Malsa sono:

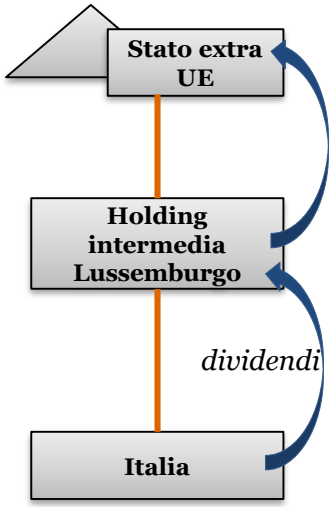

- Conferma della struttura «leggera» delle società holding
- Non autosufficienza del certificato di residenza estero
- Necessità di radicamento nel paese di residenza (sede di direzione effettiva)
- Onere della prova a carico del contribuente
- Disconoscimento dei benefici della Direttiva Madre-Figlia qualora la società Madre, residente in uno Stato Membro dell'Unione Europea, benefici del regime PEX relativamente ai dividendi ricevuti (PEX prevista dall'art. 4 della Direttiva Madre-Figlia)

Critiche alle sentenze - Finalità della Direttiva «Madre-Figlia»

Considerando alla Direttiva 2011/96/UE

(3) La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

(7) Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato membro della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili.

(8) Per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre.

Critiche alle sentenze - Finalità della Direttiva «Madre-Figlia»

In altre parole, il principale obiettivo della direttiva è:

- Eliminare la **doppia imposizione economica** sugli utili societari, i quali normalmente scontano il prelievo
  - in capo alla società che li produce
  - con il rischio poi di una seconda tassazione sotto forma di dividendi in capo al socio che li percepisce (metodo del credito di imposta o dell'esenzione a favore della società madre)

- Ciò comporta la necessità di eliminare altresì la **doppia imposizione giuridica** dei dividendi: l'esenzione in capo alla società madre renderebbe infatti impossibile recuperare eventuali ritenute sul dividendo nello Stato Membro della figlia
  - Quindi necessario eliminare anche la ritenuta sui dividendi

Conformemente ai dettami della Direttiva, l'Art. 27-bis DPR 600/1973 prevede i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

1. Minimum holding del 10% (25% originario, ridotto al 20% dal 2005, al 15% dal 2007 e al 10% dal 2009 ex art. 2 DLgs 49/2007)
2. Holding period ininterrotto di almeno un anno
3. Rivestire una forma giuridica prevista dall'allegato alla Direttiva
4. Residenza in uno stato membro UE e assenza di residenza, ai sensi di un trattato, in uno stato terzo non-UE
5. Soggezione, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva

- La Cassazione sembra aver considerato solamente la doppia imposizione **giuridica** a discapito di quella **economica**, di fatto vanificando uno degli obiettivi della Direttiva. Difatti, lungi da essere causa ostativa all'applicazione del regime di esenzione da ritenuta, l'esclusione degli utili distribuiti da imposizione nello stato della società madre è **richiesto dall'art. 4 della Direttiva stessa** (in alternativa alla deducibilità dell'imposta pagata dalla società figlie)!
- Inoltre, sembra aver erroneamente interpretato il requisito della soggezione a imposte. Come chiarito nella causa C-448/15 Wereldhave dalla CGUE, occorre che siano escluse tutte quelle situazioni che implichino "*la possibilità che, nonostante un assoggettamento a tale imposta, la società non sia effettivamente tenuta al pagamento della stessa*": il caso delle società che godono di un'esenzione soggettiva totale. Pertanto, **non** sarebbe possibile ricomprendervi le società che beneficiano di regimi di **esenzione oggettiva parziale** (cioè su un solo elemento reddituale) finalizzati all'eliminazione della doppia imposizione come, ad esempio, la *participation exemption*.

AIDC
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

CTR Lombardia: sentenza n. 2971 del 9 luglio 2019

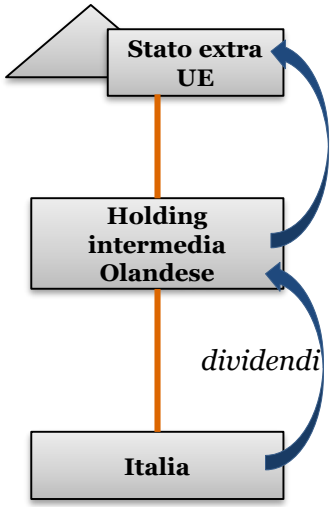

Non spetta l'esenzione da ritenuta sui dividendi laddove vi sia:

- il rispetto solo formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione e il mancato conseguimento delle sue finalità;
- la creazione artificiosa delle condizioni necessarie ad ottenere un vantaggio fiscale.

La sub-holding intermedia UE di un gruppo extra-UE non trova effettiva giustificazione economica in quanto:

- non risulta provato che la sub-holding UE svolgesse la gestione effettiva, amministrazione e reale coordinamento decisionale del gruppo delle controllate e avesse una struttura gestionale idonea con costi gestionali non principalmente riferibili alle retribuzioni del Consiglio di amministrazione
- veniva riscontrato che le decisioni strategiche erano sostanzialmente prese dalla capogruppo svizzera.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

GOOD JOB, BRAIN!

CTR Lombardia : sentenza n. 4235 del 29 ottobre 2019

- Richiamo alla definizione di abuso della European Court of Justice
- L'assenza di struttura e personale non è risolutiva (così come la residenza extra UE della capogruppo)
- Rileva, invece, che la società Madre abbia utilizzato i dividendi autonomamente anche per esigenze delle proprie controllate (disponibilità economica e giuridica)
- Onere della prova a carico dell'AF

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

GOOD JOB, BRAIN!

Cassazione: sentenza n. 2313 del 31 gennaio 2020

- L'esenzione dei dividendi nello Stato della società Madre è un beneficio cumulabile con l'esenzione da ritenuta nello Stato della Figlia;

- La Direttiva Madre-Figlia è volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi;

- La circostanza che la società estera fruisca di un'esenzione da ritenuta sui dividendi pagati dalla società figlia italiana non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica.

Ritorno alle precedenti sentenze della Suprema Corte, in cui si affermava che l'applicabilità dell'esenzione alla fonte prevista dalla Direttiva spettava anche quando la società madre non residente godeva nello Stato estero di un'esenzione con riferimento agli utili di fonte italiana.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Gli effetti della Brexit sui flussi dei redditi e sui finanziamenti

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Conseguenze fiscali della Brexit

Dove eravamo

- 2016 referendum Brexit, dimissioni Cameron

- Theresa May premier, elezioni 2017
  - Perdita maggioranza partito conservatore, alleanza unionisti nordirlandesi
  - Questione HARD BORDER tra le due Irlande
  - UK sostanzialmente resta in Unione doganale
  - Brexit deal più volte bocciato
  - Dimissioni Theresa May

- Boris Johnson premier
  - Nuovo Brexit deal con solo Irlanda del Nord in Unione doganale
  - Nuove elezioni dicembre 2019, conservatori stravincono

Italia aveva disciplina transitoria decreto-legge 25 marzo 2019 , n. 22 con periodo transitorio 18 mesi (in caso di recesso UK da UE senza accordo)

- *Accordo c'è stato -> dl non + applicabile (comunicato MEF 19 del 31/1/20)*

AIDC
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Conseguenze fiscali della Brexit

Sommario

- Negoziati UK-UE (hard/soft Brexit)
- Accordo tipo CH
- UK in SEE (improbabile)
- Convenzioni bilaterali
- Provvedimenti unilaterali

1	Norme domestiche adottate ex diritto UE primario (libertà fondamentali)
2	Norme domestiche implementative di norme UE secondarie (direttive)
3	Norme che fanno riferimento a Paesi UE (ma non derivanti dal diritto UE)

Contesto italiano

Norme adottate ai sensi del diritto UE primario (libertà fondamentali) (1/2)

Vi sono trattamenti fiscali di favore per gli Stati Membri al fine di rispettare le libertà fondamentali ed il principio di non discriminazione – tra gli altri:

- Ritenuta ridotta 1,2% sui dividendi pagati a soggetti UE/EEA ed ivi assoggettati ad imposta sul reddito (art. 27, comma 3-ter DPR 600/1973);
- Ritenuta ridotta dell'11% sui dividendi pagati a fondi pensione istituiti negli Stati Membri UE e EEA (art. 27, comma 3);
- Ritenuta forfettaria del 26% (in luogo di quella progressiva) per gli organismi di investimento collettivo UE e EEA (art. 10-ter L. 77/1983);
- Tax deferral su exit tax in caso di trasferimento di residenza in Stati Membri o EEA (precedente versione art. 166, comma 2-quater TUIR);
- Regime CFC applicabile ai soggetti UE e EEA (art. 167 TUIR);
- Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 DPR n. 601/1973);
- Esenzione da imposta sulle transazioni finanziarie per i fondi pensione UE e EEA (art. 16, comma 5 del Decreto sull'imposta sulle transazioni finanziarie).

Contesto italiano

Norme adottate ai sensi del diritto UE primario (libertà fondamentali) (2/2)

- Esenzione da imposta sulle successioni sui trasferimenti in favore di enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in Stati UE/EEA (art. 3 D. lgs. 346/1990) e titoli di debito pubblico emessi da Stati appartenenti ad UE/EEA (art. 12 D. lgs. 346/1990);
- Imposta sul valore degli immobili IVIE calcolata sul valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato (qualora sia Paese UE /EEA) e non calcolata sul prezzo d'acquisto (art. 19 DL 201/2011);
- Diritto al consolidato fiscale europeo anche per controllate o stabili organizzazioni di società residente in UE/EEA (117 TUIR) cd consolidato orizzontale.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Contesto italiano

Norme domestiche implementative di norme UE

Le Direttive e le relative misure di recepimento si applicano ai residenti di uno Stato Membro

- **Direttiva Madre - Figlia** (art. 27-bis DPR 600/1973)
- **Direttiva Interessi e Royalty** (art. 26-quater DPR 600/1973)
- **Direttiva Fusioni** (art. 178-181 TUIR)
- Direttive sullo scambio di informazioni e sulla assistenza reciproca in materia di imposte
    - Le convenzioni bilaterali e la convenzione multilaterale sull'assistenza reciproca in materia fiscale continuano ad applicarsi
- **IVA**
    - cessioni intra-UE , consolidato IVA e rimborsi
- **Direttiva ATAD**

Caso Svizzera: l'articolo 9 dell'Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali prevede simili benefici con riguardo ai pagamenti di dividendi, interessi e royalty

Contesto italiano

Altre norme riguardanti soggetti UE

Vi sono trattamenti fiscali accordati dal legislatore nazionale agli Stati Membri indipendentemente da vincoli derivanti dal diritto dell'Unione. Tra questi:

- Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine, in quanto erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati Membri UE (art. 26, comma 5-bis del DPR 600/1973);
- Esenzione da ritenuta su interessi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di UE/EEA (art. 1 D. Lgs. n. 239/1996);
- Ritenuta ridotta al 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori (art. 26-quarter, comma 8-bis DPR 600/1973)

Allo stato attuale, non sono stati emanati ulteriori decreti o provvedimenti da parte dell'Italia. Si auspicano dei chiarimenti legislativi o interpretativi.

Norme applicabili a UK durante il periodo transitorio (1/2)

- Superamento del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, applicabile per un periodo transitorio di 18 mesi (scadenza il 31 luglio 2021) ed in caso di «hard Brexit»;
- Art. 127 del *Withdrawal Agreement* sottoscritto tra UE e UK
  - [1] Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione
  - [3] Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione
  - [6] Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Norme applicabili a UK durante il periodo transitorio (2/2)

1. Norme UE di diritto derivato: **applicabili**

2. Norme domestiche implementative di norme UE : **applicabili**
   [*Infatti una non-applicazione delle norme domestiche implementative pregiudicherebbe l'applicazione del diritto UE derivato nei confronti del UK*]

3. Norme applicabili a Paesi UE (ma non derivanti dal diritto UE): **applicabili?**
   - Sembra possibile risposta affermativa
   - Assonime caso 2/2020 del 17 febbraio 2020

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

La disciplina degli “ibridi” della direttiva ATAD

Presupposti applicativi

1. **Soggettivi**
   - *Soggetto passivo, art. 6(1)(t)*
   - *Complicità / connivenza, art. 6(2)(c)*
2. **Oggettivi**
   - *Disallineamento, art. 6(1)(a)*
   - *Situazione, art. 6(1)(r)*
3. **Territoriali**
   - *Transnazionalità*
   - *Giurisdizione, art. 7*
4. **Procedurali**
   - *Cfr. abuso del diritto, art. 11*

Soggetto passivo, art. 6(1)(t)

Soggetto passivo, art. 6(1)(t)

- *142/18: contribuenti con redditi di impresa*
  - ✓ Società ed enti commerciali 73(1)(a) e (b), enti non commerciali (c) con reddito di impresa, stabili organizzazioni italiane (d), società di persone (no società semplici), persone fisiche con attività di impresa
- *ATAD 1(1) «soggetti all'imposta sulle società»*
  - ✓ IN società di persone, imprenditore individuale
  - ✓ OUT enti non commerciali extra reddito d'impresa

Complicità / connivenza, art. 6(2)(c)

Un disallineamento è ritenuto un disallineamento da ibridi se si verifica tra

(i) imprese associate;

- *o tra un soggetto passivo e un'impresa associata;*

(ii) tra la sede centrale e una stabile organizzazione;

- *o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità;*

(iii) nell'ambito di un accordo strutturato

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Complicità / connivenza, art. 6(2)(c)

Imprese associate, art. 6(1)(u)

Associazione verticale, anche tramite azione di concerto art. 6(5)

1. *Soggetto passivo controlla*

- Detenzione (diretta / indiretta) >50% capitale / voto (quale assemblea?)
- Diritto di ricevere utili in misura pari o superiore al 50%

2. *Soggetto passivo controllato (idem come sopra)*

4. *Soggetto passivo esercita influenza dominante 2359 cc*

5. *Soggetto passivo sotto influenza dominante 2359 cc*

Soglia ridotta al 25% per disallineamenti da strumenti finanziari o trasferimenti ibridi

Associazione orizzontale

3. *Appartenenza allo stesso gruppo consolidato ai fini di contabilità finanziaria*

Art. 6(3) partecipazione (diretta / indiretta) >=50% (no diritto di voto, no utili, no influenza)

Complicità / connivenza, art. 6(2)(c)

Accordo strutturato, art. 6(1)(q)

1. Accordo che determina un disallineamento da ibridi *(elemento oggettivo)*

   Impatto economico del disallineamento valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo

2. Accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi *(motive test)*

   Salvo che il contribuente o un'impresa associata

   - Possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e
   - Non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale

   Condizioni entrambe necessarie

   - Consapevolezza si presume determini cmq benefici (magari su altri tavoli)
   - Beneficiario inconsapevole non è salvo

Disallineamento, art. 6(1)(a)

DD doppia deduzione, art. 6(1)(b)

- Deduzione del medesimo componente nella giurisdizione (i) pagatore e (ii) investitore
  - In quanto compensata da un reddito non a doppia inclusione

DNI deduzione senza inclusione, art. 6(1)(c)

- *Deduzione componente negativo in giurisdizione del pagatore, senza corrispondente inclusione componente positivo in quella del beneficiario*

Entrambe diretta e indiretta / importata, art. 8(3)

- Non è consentita la deduzione di un componente negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato

Situazione, art. 6(1)(r)

- ***DNI tassonomia***
  - (i) strumento finanziario / trasferimento ibrido
  - (ii) ibrida inversa ricevente
  - (iii) allocazione a stabile organizzazione
  - (iv) stabile disconosciuta
  - (v) ibrida pagante
  - (vi) internal dealings

- ***DD in quanto tale***

Ambito territoriale

Disallineamenti in ambito transnazionale

- Eventuali ibridi interni: abuso del diritto

Giurisdizione (ruolo dell'Italia), art. 7

- Stato del pagatore DD + DNI
  - Componente negativo deducibile per italiano
- Stato dell'investitore DD
  - Componente negativo sostenuto da stabile estera / non residente e deducibile da italiano
- Stato del beneficiario DNI
  - Componente positivo attribuito ad italiano in base alla giurisdizione del pagatore

Regole di contrasto

DD doppia deduzione (Art. 8 (1))

Primary rule: Deduzione negata da Stato dell'investitore

Secondary rule: Deduzione negata da Stato del pagatore

DNI deduzione senza inclusione (Art. 8(2))

Primary rule: Deduzione negata da Stato del pagatore

Secondary rule: Imponibilità in Stato del beneficiario

Regole speciali

Art. 11

Disposizione in materia di controlli

- Tutela procedimentale rafforzata: contraddittorio preventivo
  - "Il contraddittorio summenzionato assume una rilevanza centrale nella meccanica del Decreto alla luce della finalità precipua da esso perseguita, ovverosia la neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi senza tuttavia generare fenomeni di doppia imposizione. A fronte di una richiesta di chiarimenti mossa dall'Ufficio, il contribuente potrà, infatti, (..) dimostrare in sede pre-contenziosa che la deduzione di un determinato componente negativo di reddito non è ammessa nella giurisdizione estera per effetto, ad esempio, di una disposizione che ha implementato in detto Stato la Direttiva".
- Sanzioni:
  a. infedeltà dichiarative punibili con sanzioni amministrative e penali?
  b. Normativa peculiare: le variazioni in aumento della base imponibile dipendono dalla reazione (avvenuta o meno) dello Stato estero.

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Q&A

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Grazie per l'attenzione!

Michele Gusmeroli
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano, Italy
Direct: +39 02 91605056 | Mobile: +39 348 5535488
Email: michele.gusmeroli@pwc.com